

STATUTO

TITOLO I - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO SOCIALE, DURATA

Articolo 1 - Costituzione e denominazione.

E' costituita una Società per Azioni a totale capitale pubblico, ai sensi degli articoli 113 e 115 e ss.mm.ii. del Testo Unico Enti Locali, denominata

"BEA Gestioni S.p.A."

Articolo 2 - Sede.

2.1 La Società ha sede legale in Desio (MB).

2.2 Previa delibera dell'Assemblea Straordinaria possono esse-re istituite sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, rappresentanze, depositi, recapiti ed uffici distaccati ovvero sopprimere quelle esistenti.

Articolo 3 - Oggetto sociale.

3.1 La Società ha per oggetto:

- la gestione di impianti per lo smaltimento, il trattamento, lo stoccaggio di rifiuti solidi urbani, di rifiuti speciali e di ogni altra categoria di rifiuti prevista dalle norme vigenti;
- il servizio di raccolta di qualsiasi tipologia di rifiuti comprese le frazioni destinate al riutilizzo e/o commercializzazione;
- la gestione di attività diverse di igiene urbana ed ambientale quali: spurgo pozzi neri, raccolta rifiuti ingombranti e assimilabili, derattizzazione, demuscazione, disinfestazione, verde pubblico, spazzamento neve;
- la gestione di reti per il trasporto e la distribuzione di energia termica oltre agli impianti per l'alimentazione delle suddette reti;
- la produzione, la distribuzione e vendita di energia elettrica prodotta tramite impianti di cogenerazione, turboespansione e da energie rinnovabili e non;
- la commercializzazione di materiali e prodotti provenienti dal trattamento dei rifiuti.

Sono escluse dall'oggetto sociale le operazioni riservate a sensi della Legge 2 gennaio 1991 numero 1 quelle inerenti la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito, quelle previste dal Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385 e tutte le altre comunque vietate dalla presente e futura legislazione.

Nell'ambito dei servizi gestiti la competenza della società comprende le fasi di studio, progettazione, costruzione degli impianti ed esercizio degli stessi.

Nei settori di proprio interesse la Società può promuovere e realizzare modelli organizzativi per la gestione delle varie fasi dei processi industriali nonché acquisire, cedere e sfruttare privative industriali, brevetti o invenzioni.

La Società potrà porre in essere ed esercitare qualsiasi attività o servizio, anche di commercializzazione e di studio con-nesso, ausiliario, strumentale, accessorio o complementare rispetto alle attività di cui sopra, nessuno escluso.

La Società potrà realizzare e gestire le attività di cui sopra direttamente, in concessione, in appalto, o in qualsiasi altra forma senza limiti territoriali, potendo altresì effettuare delle attività a seguito di richiesta di terzi che siano Enti pubblici o privati.

La Società potrà inoltre promuovere la costituzione o assumere sia direttamente che indirettamente interessenze, quote o partecipazioni in altre Imprese, Società, Consorzi, ed Enti in genere aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, sia italiane che estere.

La Società potrà entrare anche in Associazioni e Consorzi di imprese, assumere ed affidare lavori, appalti e servizi, gestire beni, complessi di beni e strutture di terzi.

La Società potrà compiere tutte le operazioni di carattere tecnico, commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare, finanziario, inclusa la prestazione e/o l'ottenimento di garanzie reali ritenute necessarie ed utili per l'esercizio dell'oggetto sociale ed il raggiungimento degli scopi sociali.

3.2 La Società potrà altresì:

- assumere o gestire affidamenti pubblici e privati, nei limiti della propria competenza funzionale, rimanendo in tal caso in suo onere, per quanto in ragione o qualora occorrendo, l'applicazione delle disposizioni previste dalla normativa pubblicistica di settore;
- stipulare contratti, convenzioni ed accordi con le pubbliche amministrazioni, nei limiti e nel rispetto delle norme vigenti, nonché instaurare, intrattenere e risolvere con soggetti pubblici e privati tutti i rapporti giuridici opportuni, compiendo tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie, nonché ogni altra operazione di qualsivoglia natura che sia ritenuta necessaria o anche solo opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale a giudizio dell'organo amministrativo in carica, ivi compreso il rilascio di garanzie, avalli e fidejussioni a terzi e a favore di terzi.

Articolo 4 — Durata.

La Società ha durata fino al 31.12.2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta); essa potrà essere prorogata una o più volte o anticipatamente sciolta con l'osservanza delle disposizioni di legge a tale momento vigenti.

Articolo 5 - Capitale sociale.

5.1 Il Capitale sociale è determinato in Euro 120.000,00 (centoventimila virgola zero zero) diviso in 1.000.= (mille) azioni del valore nominale di Euro 120,00 (centoventi virgola zero zero) cadauna, interamente versato e così suddiviso:

- a) numero 510 (cinquecentodieci) azioni di categoria A o "Azioni Ordinarie" (le Azioni "A");
- b) numero 400 (quattrocento) azioni di categoria B o "Azioni Correlate" (le Azioni "B");
- c) numero 90 (novanta) azioni di categoria C o "Azioni Privilegiate" (le Azioni "C").

5.2 Le Azioni A, B e C sono nel seguito definite collettivamente le Azioni. Esse sono fornite dei diritti di cui al presente statuto.

Tutte le azioni appartenenti a una medesima categoria conferiscono uguali diritti.

5.3 Le Azioni A o "Azioni Ordinarie" conferiscono i seguenti diritti ed hanno le caratteristiche qui indicate:

- a) sono liberamente trasferibili nel rispetto di quanto indicato al successivo art. 8;
- b) attribuiscono il diritto di voto nelle delibere assembleari sia in sede ordinaria che straordinaria;
- c) conferiscono il diritto agli utili secondo quanto specificato nell'art. 26.

5.4 Le Azioni B (o "Azioni Correlate") conferiscono i seguenti diritti ed hanno le caratteristiche qui indicate:

- a) in conformità del D.L. 138/2011 (convertito in legge n. 148/2011) e ss.mm.ii., la società indirà una gara ad evidenza pubblica per consentire ad uno o più soci privati di entrare nel capitale sociale della stessa BEA Gestioni S.p.A. sino alla concorrenza massima del 40% del capitale sociale, conferendo al suddetto/i socio/i compiti operativi per lo svolgimento di determinate attività.

Ai sensi dell'art. 2350 comma n. 2 c.c., dette azioni sono espressamente fornite di diritti patrimoniali correlati alle diverse attività di gestione che BEA Gestioni S.p.A. aggiudicherà a seguito dello svolgimento delle gare ad evidenza pubblica.

Resta inteso che i costi e i ricavi imputabili alla singola prestazione svolta dal socio privato connessa al settore per il quale è risultato aggiudicatario, saranno oggetto di rendiconto, in modo tale da fornire chiaramente tutti gli elementi analitici che compongono il calcolo.

Il rendiconto dovrà porsi in essere con riferimento all'esercizio sociale entro 30 giorni dalla data in cui il Consiglio di Amministrazione approverà la bozza di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

In caso di rendiconto di settore sia in utile che in perdita, detto risultato competerà unicamente alle azioni B, senza obbligo di ripiano da parte dei detentori delle azioni A e C.

I costi e i ricavi imputabili al settore saranno quelli risultanti dalla procedura di gara sub lettera a);

- b) attribuiscono il diritto di voto nelle delibere assembleari sia in sede ordinaria che straordinaria;
- c) sono azioni con prestazioni accessorie ai sensi dell'art. 2345 c.c. riservate a uno o più soci privati individuati, a mezzo di procedura ad evidenza pubblica, ai quali verrà richiesto dalla società l'esecuzione delle attività oggetto di gara;
- d) sono riscattabili dalla società al verificarsi delle ipotesi previste al successivo art. 10.

e) Le azioni B sono postergate nelle eventuali perdite della società, nel senso che concorrono alla copertura delle perdite solo dopo i titolari delle azioni ordinarie.

In caso pertanto di riduzione del capitale sociale sia volontaria che per perdite, sarà primo ridotto il capitale sociale rappresentato dalle azioni ordinarie fino al loro esaurimento e solo successivamente sarà ridotto il capitale sociale rappresentato dalle azioni correlate;

f) non possono essere pagati dividendi alle azioni di cui al precedente punto 5.4 se non nei limiti degli utili risultanti dal bilancio della società.

5.5 Le Azioni di categoria C (o "Azioni Privilegiate") conferiscono i seguenti diritti ed hanno le caratteristiche qui indicate:

- a) sono azioni privilegiate ai sensi dell'art. 2348 Il comma c.c.;
- b) non potranno essere emesse e/o sottoscritte in misura superiore al 9% del numero complessivo delle Azioni, di tutte le categorie, in cui sarà suddiviso il capitale sociale; la sottoscrizione è espressamente riservata ad enti pubblici locali limitrofi alla sede di BEA Gestioni S.p.A.;
- c) attribuiscono il diritto di voto nelle delibere assembleari sia in sede ordinaria che straordinaria;
- d) nell'ambito della stessa categoria di Azioni C, gli utili della società verranno distribuiti in misura proporzionale al numero di abitanti dell'ente pubblico locale sottoscrittore delle azioni, secondo la formula esemplificativa qui indicata: numero abitanti in anagrafe del sottoscrittore alla data della sottoscrizione/numero totale degli abitanti in anagrafe in pari data dei Comuni soci di BEA S.p.A. e degli Enti detentori di azioni di categoria C.

5.6 Per il conseguimento dell'oggetto sociale i soci hanno facoltà, nel rispetto e nei limiti delle leggi e dei regolamenti vigenti, di effettuare finanziamenti, anche infruttiferi, in favore della società.

5.7 Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea straordinaria ed alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

La quota di partecipazione degli Enti pubblici territoriali, in ogni caso, non potrà essere superiore al 60% (sessanta per cento) del capitale sociale.

Non sarà pertanto valido, nei confronti della Società, il passaggio di azioni che porti la partecipazione di questi Enti al di sopra di tale limite.

5.8 Compete il diritto di recesso ai soci nelle sole ipotesi previste all'art. 2437 c.c.

Articolo 6 - Le Azioni sono nominative ed indivisibili.

6.1 Le Azioni sono indivisibili. In caso di comproprietà, i diritti dei contitolari sono esercitati da un rappresentante comune ai sensi dell'art. 2437 C.C..

6.2 Le Azioni sono nominative.

Articolo 7 — Versamenti.

I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'Organo Amministrativo nei termini e modi che reputa convenienti.

A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse nella misura legale, fermo il disposto dell'art. 2344 del Codice Civile.

Articolo 8 — Trasferimenti e prelazioni.

8.1 Le azioni sono liberamente trasferibili con le modalità di seguito indicate, e salve le limitazioni di cui all'art. 5 e alle lettere g) e h) del presente articolo.

8.2 Fatti salvi i casi di cui alla successiva lettera f), qualora un socio intenda vendere o comunque trasferire in tutto od in parte le proprie azioni e/o i diritti di opzione a lui spettanti, salvo quanto previsto all'art. 13, dovrà darne comunicazione, ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione di cui in appresso, con lettera raccomandata a.r. inviata all'Organo Amministrativo della società, contenente, a pena di inefficacia, le seguenti indicazioni:

- il nome e gli estremi identificativi dell'offerente;
- il numero di azioni per cui è stata formulata la proposta;
- il prezzo o il diverso corrispettivo offerto;
- le modalità di pagamento;
- eventuali garanzie offerte in presenza di una dilazione di pagamento;
- la data prevista per il trasferimento.

L'Organo Amministrativo, entro dieci giorni dal ricevimento provvederà a dare comunicazione dell'offerta a tutti gli altri soci.

Gli altri soci, destinatari delle comunicazioni di cui sopra, ove interessati all'acquisto, dovranno esercitare la prelazione per l'acquisto delle azioni e/o dei diritti di opzione cui la comunicazione si riferisce, attenendosi ai seguenti termini:

a) ogni socio interessato all'acquisto dovrà far pervenire all'Organo Amministrativo, a mezzo raccomandata a.r., la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata inviata entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione relativa all'offerta di prelazione, ovvero entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della determinazione del prezzo da parte dell'arbitratore ai sensi della successiva lettera c).

L'Organo Amministrativo, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di esecuzione della prelazione, provvederà a dare comunicazione all'offerente ed a tutti i soci a mezzo di lettera raccomandata a.r. della proposta di acquisto pervenuta;

b) la prelazione dovrà essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente ed alle condizioni tutte indicate nell'offerta.

Qualora nell'offerta non fosse indicato il prezzo, qualunque ne fosse la ragione (ad esempio: i) corrispettivo offerto diverso dal danaro; ii) trasferimento posto in essere mediante negozi diversi dalla compravendita in numerario), il prezzo e le altre condizioni per l'esercizio del diritto di prelazione saranno determinati dai soci interessati di comune accordo tra loro;

c) qualora non sia raggiunto alcun accordo in merito al prezzo, i soci provvederanno alla nomina di un arbitratore unico, scelto tra una rosa di tre nominativi di primarie banche d'affari o primari consulenti finanziari proposti come da accordi tra i soci.

L'arbitratore deciderà con equo apprezzamento ai sensi dell'articolo 1349, comma 1, del Codice Civile e dell'articolo 1473 del Codice Civile.

La determinazione del prezzo terrà conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore corrente dei beni materiali ed immateriali dallo stesso posseduti, della sua posizione nel mercato, dell'avviamento dell'azienda sociale e di ogni altra circostanza cui si fa usualmente riferimento ai fini della determinazione del valore delle partecipazioni societarie.

d) Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità delle azioni e/o dei diritti offerti.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, le azioni e/o i diritti di opzione offerti spetteranno a ciascuno dei soci interessati in proporzione al numero delle azioni possedute, salvo il sorteggio fra di essi per le azioni che non dovesse essere possibile assegnare interamente ad ogni singolo interessato.

Il socio o i soci che hanno esercitato il diritto di prelazione dovranno acquistare anche le azioni e/o i diritti in relazione ai quali uno o più degli altri soci non abbiano esercitato il diritto di prelazione ad essi spettante, al fine di assicurare che il cedente possa sempre trasferire tutte le azioni offerte in prelazione.

e) Qualora nessun socio intenda acquistare le azioni e/o i diritti oggetto della proposta, il socio destinatario di quest'ultima sarà libero di trasferire al terzo offerente le azioni e/o i diritti di opzione, alle medesime condizioni e modalità di cui all'offerta, ovvero anche a condizioni e con modalità migliorative rispetto a quelle dell'offerta originaria, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta di rinuncia

all'esercizio della prelazione da parte di tutti i soci che ne hanno diritto, ovvero entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio della prelazione stessa di cui alla lettera a).

f) Non si farà luogo alla prelazione per i trasferimenti e per le vendite, a qualsiasi titolo, in favore di società control-late direttamente o indirettamente dai soci.

g) Le azioni sottoscritte da Enti pubblici territoriali possono essere cedute solo ad altri Enti pubblici territoriali, nel rispetto della disciplina di cui al presente articolo.

h) Le azioni sottoscritte da uno o più Soci privati non sono liberamente trasferibili, ma possono essere cedute unicamente alla Società qualora ricorra uno dei casi previsti dall'art. 10 del presente Statuto.

Articolo 9 - Obbligazioni e finanziamenti.

9.1 La Società potrà emettere obbligazioni anche convertibili, nei limiti e con le modalità dell'articolo 24 10 del Codice Civile e delle altre disposizioni di legge.

9.2 L'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso verso i soci non costituisce raccolta di risparmio tra il pubblico, ai sensi dell'Articolo 11, terzo comma del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, se effettuata in ottemperanza alle disposizioni del CICR.

Le somme così raccolte sono infruttifere, qualora non vi sia contratta pattuizione risultante da atto scritto.

Articolo 10 — Riscatto.

10.1 Le sole Azioni B sono riscattabili, ai sensi dell'art. 2437 sexies c.c., da parte della Società, anche mediante designazione di un terzo acquirente qualora tra la stessa Società ed il socio privato si determini la cessazione della convenzione sottoscritta a seguito di aggiudicazione della gara per i seguenti motivi:

a) risoluzione consensuale;

b) scadenza del termine della convenzione sottoscritta dal socio privato e dalla Società;

c) ammissione del socio ad una procedura concorsuale e/o messa in liquidazione del socio;

d) risoluzione per inadempimento del socio privato alle prestazioni accessorie convenute nel presente statuto e nella convenzione sottoscritta tra lo stesso socio privato e la società.

10.2 La decisione di riscattare le Azioni B è assunta dall'Organo Amministrativo, previa deliberazione del Collegio Sindacale, mediante accertamento, se del caso, dell'avveramento dell'evento rappresentante la causa del riscatto, ed indicazione del numero e delle categorie di azioni riscattate, nonché mediante determinazione del Valore di Riscatto come definitivo al successivo art. 10.4.

10.3 Il riscatto potrà avvenire in presenza dei presupposti e nei limiti quantitativi di cui agli art. 2357 ss. del codice civile, con l'acquisto delle azioni in capo alla società medesima. In difetto dei presupposti di cui agli art. 2357 ss. C.C. ovvero in ogni caso qualora l'Organo Amministrativo lo decida, previa deliberazione del Collegio Sindacale, il riscatto potrà avvenire mediante acquisto delle Azioni riscattate direttamente in capo ad altro soggetto, in possesso dei requisiti previsti dallo statuto, a carico del quale graverà l'obbligo delle prestazioni accessorie qualora ancora da espletare.

10.4 Nelle ipotesi di cui al precedente art. 10.1, il riscatto delle Azioni B è effettuato ad un corrispettivo, fissato ora per allora, corrispondente al prezzo di aggiudicazione aggiornato in base alla variazione dell'indice nazionale per i beni al consumo dell'intera collettività secondo l'ISTAT (indice NIC o eventuale parametro ISTAT equivalente vigente al momento del riacquisto).

Verrà considerata la variazione dell'indice NIC che occorrerà tra il mese di dicembre 2012 e il mese in cui avrà avuto termine il periodo di affidamento indicato al comma 4.1.

Al momento in cui BEA Gestioni eserciterà il suo diritto di riscatto, essa dovrà darne comunicazione scritta, inviata con lettera raccomandata a.r., alla Società detentrici di azioni B la quale dovrà contenere: a) il numero e la tipologia delle Azioni riscattate e dell'accertamento delle cause di riscatto; b) del valore come sopra definito, fisso ed invariabile, offerto per l'esercizio del diritto di riscatto e per la cessione delle azioni oggetto del trasferimento; c) il notaio, designato da BEA Gestioni presso il quale, a spese di BEA Gestioni, si dovrà provvedere al perfezionamento del trasferimento delle azioni oggetto di cessione e la data stabilita per lo stesso trasferimento, che non potrà comunque essere fissata oltre i 20 (venti) giorni dal momento del ricevimento della comunicazione in questione.

Il riscatto ha effetto, quale esercizio di diritto potestativo ai sensi di legge, a decorrere dalla comunicazione effettuata in conformità al presente articolo e pertanto comporta, anche senza un'espressa manifestazione di volontà dell'azionista titolare delle Azioni riscattate, l'acquisto delle Azioni riscattate in capo alla società o alla persona giuridica da questa indicata nella comunicazione di riscatto.

Di tutto ciò viene fatta idonea annotazione nel libro soci.

Per ogni giorno di ritardo del socio privato nel perfezionamento del contratto di cessione delle azioni rispetto al termine indicato da BEA Gestioni nella propria comunicazione scritta, il socio privato corrisponderà, a titolo di penale, una somma di € 2.000,00 (duemila).

In ogni caso, il socio privato non avrà diritto di opporsi e/o rifiutare il perfezionamento del riscatto, potendo far valere ogni contestazione relativa all'eventuale determinazione del prezzo, delle modalità in cui verrà eseguita la cessione delle azioni etc., solo in sede di merito.

10.5 In caso di riscatto al verificarsi di una delle ipotesi di cui al precedente art. 10.1 lett. c), la procedura di riscatto avrà luogo, con gli stessi termini, modalità ed effetti sopra indicati, nei confronti dei soggetti succeduti nella titolarità delle Azioni B.

Art. 11 – Inadempimento delle prestazioni accessorie.

Nell'ipotesi d'inadempimento degli obblighi delle prestazioni accessorie o in caso di controversia tra la società ed il socio privato in ordine all'accertamento ed imputabilità dello stesso inadempimento, fermo ed im pregiudicato il diritto potestativo di riscatto spettante alla società ai sensi dell'art. 10 del presente statuto, ogni e qualsiasi ulteriore diritto e/o obbligo e/o contestazione sussistente tra le parti sarà disciplinato ai sensi della convenzione sottoscritta tra il socio privato aggiudicatario e la società, in conformità a quanto previsto dalla legge.

TITOLO II - ASSEMBLEE

Articolo 12 - Assemblea dei Soci.

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci.

Essa può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

Articolo 13 - Convocazione delle assemblee.

13.1 Le convocazioni delle assemblee sono realizzate a cura dell'Amministratore Unico ovvero del Presidente del Consiglio di Amministrazione, con la pubblicazione dell'avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

13.2 Nello stesso avviso può essere fissata per un altro giorno la seconda adunanza, per il caso in cui la prima andasse deserta.

Finché la società non farà ricorso al mercato del capitale di rischio, la convocazione può essere effettuata anche mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea ovvero mediante telefax o posta elettronica, ai soci che ne facciano richiesta alla società, indicando il numero ricevente o l'indirizzo di posta elettronica da annotare nel Libro dei soci.

13.3 Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi all'assemblea della maggioranza dei componenti degli organi amministrativo e di controllo e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti; dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativo e di controllo non presenti.

13.4 Per essere ammessi all'assemblea i soci devono depositare i loro titoli azionari nelle casse designate nell'avviso di convocazione al più tardi due giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

13.5 Ogni azione dà diritto ad un voto.

13.6 Ogni socio che abbia diritto di intervento all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona, fatti salvi i divieti di cui all'art. 2372 del Codice Civile.

13.7 Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento anche per delega.

13.8 L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

Sono riservate alla competenza dell'Organo Amministrativo, ai sensi del secondo comma dell'articolo 2365 del Codice Civile, le deliberazioni concernenti l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie.

13.9 L'Assemblea ordinaria che approva il bilancio di esercizio viene convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Qualora lo richiedano particolari esigenze legate alla struttura ed all'oggetto della società l'Assemblea ordinaria potrà essere convocata entro il termine di centoottanta giorni.

L'assemblea dovrà essere convocata, senza ritardo, quando ne sia fatta richiesta a sensi di legge.

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza, da altra persona scelta tra gli amministratori o gli azionisti dai soci presenti.

Il Presidente nomina un Segretario, anche non socio, ed eventualmente due scrutatori.

I processi verbali delle adunanze dell'assemblea sono stesi, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, sull'apposito libro e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

13.10 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può svolgersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio conferma o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci; è pertanto necessario che:

a) sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio / video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Nei casi di legge, ed inoltre quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale verrà redatto da un notaio. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale ed in seconda convocazione qualunque sia la parte di capitale rappresentato.

L'Assemblea ordinaria sia in prima convocazione che in seconda convocazione delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Articolo 14 - Assemblea ordinaria.

14.1 L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio;
- nomina l'Amministratore Unico, ovvero, quando ne ricorrano le condizioni, il Presidente del Consiglio d'Amministrazione, il Vice Presidente, gli Amministratori, il Collegio sindacale ed il suo Presidente;
- determina il compenso dell'Organo Amministrativo, dei componenti del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- determina gli indirizzi generali della Società;
- delibera su gli altri oggetti sottoposti al suo esame dall'Organo Amministrativo e, in particolare, qualora l'Organo Amministrativo ne abbia fatta richiesta, esprime pareri sull'assunzione di nuove attività o di servizi connessi a quello della Società;
- nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera su ogni altra materia alla stessa riservata dalla legge.

14.2 L'Assemblea ordinaria, fermo restando quanto previsto da norme particolari, deve essere convocata almeno una volta all'anno.

E' inoltre convocata ogni volta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno o quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale a condizione che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

Articolo 15 - Assemblea straordinaria.

15.1 L'Assemblea è convocata in via straordinaria per deliberare sulle modifiche dello Statuto, sulla emissione di obbligazioni, sulla proroga o scioglimento della Società, sulla nomina ed i poteri dei liquidatori, su quanto altro previsto dalla legge.

15.2 L'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, è costituita e delibera con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale; in seconda convocazione, è costituita e delibera con il voto favorevole di almeno il 51% del capitale rappresentato in Assemblea.

Le votazioni nelle Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, si svolgeranno nel modo che di volta in volta sarà indicato dal Presidente dell'Assemblea.

Se per la validità delle deliberazioni la legge ritiene sufficiente la maggioranza assoluta dei votanti, essa viene calcolata senza tenere conto delle astensioni di voto.

15.3 In caso di aumenti di capitale a pagamento, agli azionisti spetta il diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 C.C.. In caso di aumento di capitale con emissione di una o più categorie di Azioni, fatta salva l'approvazione delle assemblee speciali ai sensi del successivo art. 16, il diritto di opzione inerente alle azioni di ciascuna categoria ha ad oggetto le azioni della medesima categoria fino alla concorrenza delle azioni emesse, ovvero, in mancanza o per la differenza, azioni di categorie diverse in misura proporzionale.

Articolo 16 — Assemblee speciali.

16.1 Le deliberazioni delle assemblee speciali previste dall'art. 2376 C.C. necessarie per l'approvazione delle deliberazioni che pregiudicano i diritti di una o più categorie di Azioni, nonché deliberazioni delle assemblee speciali previste dal presente statuto sono assunte:

- a) con il voto favorevole delle maggioranze stabilite dalla legge, relativamente alle assemblee speciali della categoria di Azioni A o Azioni ordinarie;
- b) con il voto favorevole di almeno il 66% delle Azioni di ciascuna categoria interessata relativamente alle assemblee speciali delle categorie B e C.

16.2 Oltre all'approvazione delle deliberazioni pregiudizievoli dei diritti di categoria, ai sensi dell'art. 2376 C.C., sono in ogni caso assoggettate alla necessaria approvazione delle assemblee speciali delle sole categorie B e C le modifiche statutarie che riguardano:

- a) gli obblighi degli azionisti titolari di Azioni B di eseguire prestazioni accessorie;
- b) la disciplina del riscatto per le Azioni di categoria B;
- c) la trasformazione, fusione e/o scissione della società.

16.3 Le assemblee speciali sono convocate dall'Organo Amministrativo, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, nonché su richiesta di tanti azionisti che rappresentino almeno un decimo (1/10) delle azioni della categoria. In caso di omissione o di ingiustificato ritardo nella convocazione, l'assemblea speciale è convocata dal Collegio Sindacale.

16.4 La procedura dell'assemblea speciale è disciplinata dalle norme contenute nel presente statuto con riferimento all'assemblea.

TITOLO III - AMMINISTRAZIONE

Articolo 17 – Poteri dell'Organo Amministrativo.

L'Organo Amministrativo è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società senza eccezioni di sorta e particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge e dallo Statuto in modo tassativo riservate all'Assemblea dei soci.

Articolo 18 - Composizione dell'Organo Amministrativo.

18.1 La Società è amministrata da un Organo Amministrativo, costituito di norma da un Amministratore Unico, fatta salva la facoltà per l'Assemblea, nei casi e con le modalità previste dalla normativa vigente, la possibilità di prevedere che la Società sia amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri.

18.2 In caso di organo collegiale, la nomina dell'Organo Amministrativo avviene nel rispetto della normativa vigente in materia di parità di accesso tra i generi per le società controllate dalle Amministrazioni Pubbliche.

18.3 Per quanto attiene ai requisiti di professionalità ed onorabilità degli Amministratori e le cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità degli stessi, valgono le previsioni degli articoli 2382 e 2390 Codice Civile e le ulteriori disposizioni normative speciali vigenti in materia, in relazione alla tipologia della società, alla natura dell'incarico ed all'oggetto sociale.

18.4 L'Organo Amministrativo dura in carica fino a tre anni ed è rieleggibile. Possono essere membri dell'Organo Amministrativo anche non soci.

18.5 In caso di organo collegiale, se, per dimissioni o altre cause, nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori che non rivestano la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio provvede alla loro temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale.

Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea.

18.6 Qualora per dimissioni o per altre cause venga a cessare il Presidente del Consiglio di Amministrazione, cessa immediatamente l'intero Consiglio.

18.7 In tale caso o nel caso di cessazione anticipata dell'Amministratore Unico, per dimissioni o per altre cause, la convocazione per la nomina del nuovo Organo Amministrativo deve essere effettuata d'urgenza dal Collegio Sindacale il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione della Società.

18.8 In tema di rinuncia, cessazione della carica, sostituzione degli Amministratori e Sindaci, valgono le norme del Codice Civile.

18.9 In caso di organo collegiale, qualora l'Assemblea, nomini un Vice Presidente ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, ad esso è attribuita esclusivamente la funzione di individuare il sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento di questi, senza titolo a compensi aggiuntivi.

18.10 Agli Amministratori compete, oltre a quanto stabilito dall'articolo 14, anche il rimborso spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio.

Articolo 19 - Nomina del Consiglio di Amministrazione.

19.1 La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, avverrà sulla base di liste di candidati, nominativamente e progressivamente elencati, presentate dai soci e sottoscritte da rappresentanti degli stessi di almeno il 20% del capitale sociale.

19.2 Ogni socio potrà sottoscrivere ed esprimere il proprio voto per un'unica lista. I voti raccolti da ciascuna lista saranno divisi tra i candidati della stessa, nell'ordine ivi previsto, nel modo che segue:

Candidato: voto di lista fratto 1;

Candidato: voto di lista fratto 2;

Candidato: voto di lista fratto 3;

Candidato: voto di lista fratto 4;

Candidato: voto di lista fratto 5.

19.3 Risulteranno eletti coloro che, nel limite degli amministratori da eleggere, avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quozienti nella scelta dell'ultimo consigliere da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano di età.

Articolo 20 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione.

20.1 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità sarà determinante il voto del Presidente.

20.2 Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato dalla convocazione, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti.

20.3 La convocazione è fatta dal Presidente per posta elettronica, lettera raccomandata, fax o altro mezzo consentito da recapitarsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo indicando il luogo, la data e l'ora della convocazione e l'ordine del giorno.

20.4 In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta per posta elettronica, telegramma o per telefax spedito almeno due giorni prima della data fissata per l'adunanza.

20.5 Il Consiglio di Amministrazione può, tuttavia, validamente deliberare anche in assenza di formale convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri in carica nonché i Sindaci effettivi.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Vice Presidente, ove nominato.

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di un Segretario.

20.6 Delle riunioni del Consiglio d'Amministrazione dovrà essere formato apposito verbale sottoscritto dal Presidente o chi ne fa le veci e dal Segretario da annotarsi nel relativo libro verbali del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO IV - RAPPRESENTANZA SOCIALE

Articolo 21 – In caso di organo amministrativo collegiale: poteri e funzioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

21.1 Al Presidente, fatte salve ulteriori funzioni delegabili da parte del Consiglio di Amministrazione, compete la gestione dei rapporti fra la Società ed i Soci e gli Enti pubblici istituzionali e tutte le attività di pubbliche relazioni per le quali il Consiglio di Amministrazione potrà conferirgli idonei poteri.

21.2 Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società di fronte a terzi ed in giudizio nonché l'uso della firma sociale.

Egli ha facoltà di promuovere azioni, impugnative ed istanze e di resistere in giudizio avanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, in qualsiasi sede e grado, nonché di rinunciare agli atti di giudizio, fatte salve le competenze del Direttore Generale.

Ha altresì facoltà di transigere liti o comprometterle in arbitrati rituali o irrituali qualora sia stato a ciò delegato dal Consiglio di Amministrazione.

21.3 Il Presidente ha facoltà di nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti e di conferire procure speciali per singoli atti anche a persone estranee alla Società.

In caso di assenza o impedimento del Presidente la rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano a chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente, ove nominato.

Di fronte a terzi la firma del Vice Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di quest'ultimo.

Articolo 22 - Consigliere Delegato.

Il Consiglio di Amministrazione secondo i criteri che riterrà più rispondenti all'attuazione dell'oggetto sociale, può delegare, nei limiti stabiliti dalla legge, i propri poteri di amministrazione al Consigliere delegato individuando i poteri delegabili e le modalità di esercizio degli stessi.

Al Consigliere delegato spetta la rappresentanza della Società nei limiti della delega conferita.

Articolo 23 - Direttore Generale.

23.1 L'Organo Amministrativo può nominare il Direttore Generale.

L'Organo Amministrativo determina inoltre le modalità di sostituzione del Direttore Generale in caso di assenza o di impedimento o di vacanza del posto.

23.2 Al Direttore Generale compete la responsabilità operativa della società ed in particolare, avvalendosi della struttura della società:

- adotta i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei servizi aziendali ed il loro organico sviluppo sulla base anche dei risultati economici raggiunti;
- sottopone all'Organo Amministrativo lo schema del bilancio e delle relazioni programmatiche e previsionali;
- può formulare proposte per l'adozione dei provvedimenti di competenza dell'Organo Amministrativo;
- partecipa, senza voto, alle sedute dell'Organo Amministrativo, e ne esegue o fa eseguire dalla struttura le deliberazioni;
- dirige il personale della società; provvede, nel rispetto di legge e regolamenti e contratti applicabili, alle assunzioni sia a tempo determinato che indeterminato; adotta i provvedimenti disciplinari che si rendessero necessari;
- provvede, nei limiti posti dalle leggi e dai regolamenti applicabili, ad istruire le condizioni per la partecipazione agli appalti e provvede altresì all'acquisizione delle forniture e dei servizi necessari al funzionamento normale della società, senza limiti di valore, qualora per gli stessi non sia richiesto il ricorso a procedure di evidenza pubblica.

Articolo 24 — Firma e Rappresentanza Sociale.

24.1 All'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o a chi ne fa le veci, spetta la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cessazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

24.2 La firma sociale spetta inoltre agli Amministratori Delegati nell'ambito dei poteri loro conferiti dal Consiglio di Amministrazione.

24.3 L'Organo Amministrativo può pure nominare direttori, institori, procuratori ad negotia e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.

TITOLO V - VIGILANZA, BILANCIO, UTILI

Articolo 25 - Il Collegio Sindacale e la revisione legale dei conti.

25.1 Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e da due Sindaci supplenti che restano in carica per un triennio, sono rieleggibili e non possono essere revocati se non per giusta causa.

25.2 Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre il controllo contabile secondo quanto previsto dal comma terzo dell'articolo 2409-bis del Codice Civile.

Tale determinazione, una volta assunta, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa deliberazione dell'Assemblea dei soci.

Per il Collegio Sindacale si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile per ciò che concerne composizione, presidenza, cause di ineleggibilità e di decadenza, di nomina, cessazione, sostituzione, doveri ed altro.

La revisione legale dei conti è esercitata con le modalità e i termini previsti dalla legge da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro.

Articolo 26 - Bilancio, utili e perdite.

26.1 Gli esercizi sociali si chiudono al trentun (31) dicembre di ogni anno.

26.2 Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procede alla formazione del bilancio d'esercizio a norma di legge.

26.3 Gli utili netti, risultanti dal bilancio della società sono destinati come segue:

a) in primo luogo, prelevata una somma non inferiore alla ventesima parte di essi per la costituzione della riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, vengono attribuiti al capitale, salvo diversa deliberazione dell'assemblea;

b) in secondo luogo, qualora la riserva sovrapprezzo Azioni A sia stata utilizzata per la copertura di perdite, sarà destinato a tale riserva sovrapprezzo Azioni A un ammontare di utili sino a completa ricostituzione della riserva medesima nell'importo sussistente prima del suo utilizzo a copertura delle perdite;

c) in terzo luogo, distribuzione degli utili secondo quanto previsto per le diverse categorie di azioni.

26.4 Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dall'Organo Amministrativo ed a decorrere dal giorno che viene annualmente fissato dall'Organo Amministrativo stesso.

26.5 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili vanno prescritti a favore della società.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 27 - Scioglimento.

Nel caso di scioglimento della Società, l'Assemblea, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge, determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone le attribuzioni, i poteri ed il compenso.

L'attivo netto residuo è attribuito in parti uguali a tutte le azioni.

Articolo 28 - Clausola finale.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni in materia contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi.

F.to Daniela Mazzuconi

" Enrico Tommasi notaio

